

ALLEGATO 14




Via Pietro Verri,6-Latina Scalo-

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DEL RISCHIO BIOLOGICO**  
(Tit. X D.Lgs. 09/04/2008 n.81)

-----0000-----

Aprile 2020



**PREMESSA**: In letteratura il **rischio biologico** viene definito *come condizione nella quale, in un certo ambito di lavoro, la presenza di microrganismi pericolosi e l'esistenza di una esposizione ad esso possono comportare l'insorgenza di un danno alla salute*. In relazione alle condizioni ed alle cause della sua insorgenza il rischio biologico viene suddiviso nelle seguenti tipologie:

- Generico presente in tutti gli ambienti e conseguente alla presenza ubiquitaria dei microrganismi.
- Potenziale conseguente ad una condizione nella quale le attività lavorative possono comportare la eventualità della esposizione a microrganismi pericolosi.
- Deliberato derivante dall'impiego di microrganismi intenzionalmente introdotti per sfruttarne le proprietà biologiche.

**L'infezione da *Coronavirus* è classificato come rischio biologico generico.**

Non essendo stato trattato in precedenza il rischio biologico, per assenza dei requisiti quale rischio aziendale, viene individuato adesso, in coincidenza con lo stato di pandemia da Coronavirus in atto, e classificato come allegato 15 al DVR del 2018.

**1-PANDEMIA IN ATTO:** I *coronavirus* costituiscono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono determinare malattie di vario tipo, dal comune raffreddore ad infezioni respiratorie più o meno gravi. Per motivi ancora in fase di indagine, un *coronavirus* molto diffuso nella specie animale ha fatto il "salto di specie" infettando la specie umana e, in particolare, diffondendosi verso la fine dell'anno 2019 in alcune province della Cina. I sintomi più diffusi della malattia sono costituiti da febbre, tosse, difficoltà respiratorie, le quali possono degenerare in polmoniti, con conseguenze anche letali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato nel gennaio 2020 la diffusione a livello globale della malattia, assegnandogli la denominazione COVID-19. Al momento sono disponibili test per l'individuazione della malattia, ma le cure sono limitate a trattamenti sintomatici di sostegno, non essendo stato individuato ancora un vaccino.

Il virus si può trasmettere attraverso il contatto con le goccioline del respiro di persone infette tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, toccando bocca, naso e occhi, qualora contaminate e non lavate.

Il COVID-19 è caratterizzato da una notevole contagiosità e, dopo essersi diffuso in alcune provincie della Cina, provocando circa 4.000 decessi, ha migrato nella Corea del Sud e poi in tutti i paesi del mondo, compresa l'Europa, colpendo in particolar modo l'Italia.

Al momento della redazione del presente documento sono circa 3,5 milioni le persone che hanno contratto il virus nel mondo, con oltre 240.000 decessi.

In Italia si contano circa 210.000 positivi con circa 29.000 decessi: la concentrazione maggiore è nelle regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte ed Emilia e Romagna), mentre il Lazio si attesta sul 6% circa dei contagiati complessivi.

**2- PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI REGOLAMENTAZIONE:** Con DPCM del 10/03/2020 il Governo nazionale ha emanato un provvedimento finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica, sospendendo tutte le attività produttive e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute indispensabili per la vita sociale, elencate in apposito allegato.

Nell'intento di salvaguardare comunque la salute dei lavoratori impegnati nella esecuzione di lavori, con un accordo stipulato fra Organizzazioni Sindacali e Confindustria con la condivisione del Governo, in data 14/03/2020 è stato redatto un documento condiviso, con il quale sono state stabilite le seguenti condizioni che assicurano adeguati livelli di protezione durante l'attività lavorativa:

- A. INFORMAZIONE = tutti i lavoratori devono essere a conoscenza che debbono rimanere a casa nel caso che accusino sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5° e che potranno essere sottoposti a controllo della temperatura in sede di ingresso in azienda. Dovranno comunque

mantenere una distanza di sicurezza di almeno mt. 1 rispetto ai compagni di lavoro ed in tal senso l'azienda dovrà organizzare le attività. Avranno inoltre l'obbligo di riferire al datore di lavoro circa la provenienza da zone a rischio con presenza di persone positive al virus.

- B. PULIZIA E SANIFICAZIONE = l'azienda assicura una pulizia giornaliera dei locali di lavoro con sanificazione periodica secondo le modalità previste con Circolare del 22/02/2020 (soluzione con ipoclorito di sodio al 0,1% o etanolo o perossido di idrogeno). Al fine di consentire una frequente pulizia delle mani, l'azienda mette a disposizione nei servizi e nei reparti distributori con liquidi detergenti.
- C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE = solo se la distanza interpersonale è inferiore a mt. 1 è necessario l'uso di mascherine del tipo passivo. Tenuto conto della persistenza del virus sulle superfici, è opportuno l'uso costante di guanti.
- D. SPAZI COMUNI (refettori, aree fumo, spogliatoi) = dovranno essere organizzati in modo da evitare affollamenti, con presenze scaglionate, e garantendo comunque la distanza minima fra i lavoratori. Assicurare comunque la pulizia giornaliera e la sanificazione.
- E. FORNITORI E TRASPORTATORI = impedire l'accesso all'interno dei reparti e degli uffici, prevedendo, ove possibile, il rilascio della merce all'esterno. Essi dovranno avere a disposizione servizi igienici dedicati.
- F. RIUNIONI = sono sospese e annullate tutte le riunioni, i convegni e le assemblee che prevedono la presenza fisica dei lavoratori. Parimenti sono rinviati anche tutti gli incontri di formazione alla mansione, anche se già programmate. Tale rinvio non pregiudica tuttavia lo svolgimento della specifica funzione.
- G. SORVEGLIANZA SANITARIA = essa non va interrotta poiché può intercettare casi sospetti e può contribuire alla informazione dei lavoratori, da parte del medico competente, per evitare la diffusione del contagio.
- H. COMITATO = in ogni azienda è costituito un comitato avente la funzione di applicare le indicazioni del protocollo, con partecipazione di un

componente della direzione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominato od eletto.

Un ulteriore protocollo, stipulato fra le associazioni delle imprese e dei lavoratori in data 24/04/2020, con la condivisione del governo nazionale, ha confermato i provvedimenti concordati il 14/03, definendo prioritaria la presenza nelle aziende di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, senza dei quali si può determinare la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ulteriori misure di protezione dal contagio sono costituite da:


- massima diffusione dell'informazione sulla pandemia e sulle misure per evitare le conseguenze sia nei confronti dei lavoratori che degli esterni (appaltatori, fornitori, trasportatori), anche mediante *depliant* informativi;
- obbligo per tutti di segnalare alla direzione eventuali sintomi influenzali;
- predisposizione di *dispenser* in luoghi facilmente accessibili per consentire la detersione delle mani;
- utilizzo di mascherina chirurgica da parte di tutti i lavoratori, qualora non sia garantita la distanza interpersonale di almeno mt. 1 sul posto di lavoro;
- revisione dei lay-out degli arredi in tutti i luoghi comuni (spogliatoi, refettori);
- pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e di riposo, con particolare riferimento alle tastiere di distributori di caffè e snacks;
- predisposizione di orari di lavoro che consentano l'ingresso e l'uscita scaglionata del personale;
- conferma dell'affidamento ad apposito comitato aziendale, costituito da rappresentante della direzione aziendale e dall'RLS, circa la vigilanza sulle regole di comportamento.

**3- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COVID-19 IN AZIENDA.** Il provvedimento emanato dal Governo Nazionale con DPCM 22/03/2020 ha bloccato tutte le attività produttive e commerciali svolte nel territorio nazionale, al fine di arginare la diffusione del contagio; il provvedimento ha però escluso

dal divieto le attività individuate in un apposito elenco allegato al provvedimento, trattandosi di pubblica utilità o di filiere indispensabili per la vita sociale, tra le quali le attività legate al settore agroalimentare. Infatti, la INOX-CMP ha provveduto a continuare la sua attività di costruzione e manutenzione di impianti per l'industria alimentare, notificando tale deroga al Prefetto di Latina ed utilizzando mediamente n. 13 dipendenti, in officina e nei vari cantieri di lavoro.

In conformità a quanto previsto dal protocollo del 14/03/2020, si è provveduto ad:

- informare tutto il personale sulla situazione pandemica in atto con apposito comunicato (vedi allegato 1);
- controllare all'inizio della giornata lavorativa la temperatura corporea del personale, non superiore a 37,5 ° C. mediante *termoscanner* portatile, nel rispetto della *privacy*; infatti verrà valutata soltanto la temperatura superiore a tale limite;
- organizzare l'attività produttiva in modo da assicurare il distanziamento sociale fra i lavoratori di almeno mt. 1; qualora non sia possibile (p.e. per lavori da eseguire necessariamente in coppia) i lavoratori faranno uso costante di mascherina di tipo chirurgico personalizzate o FFp2;





- porre a disposizione in luoghi ben visibili delle zone comuni dell'officina  
flaconi con soluzioni alcoliche finalizzate alla frequente pulizia delle mani;



- normalmente sono adibite presso il cantiere esterno 2 o 3 lavoratori per cui non si determinano assembramenti.

Sotto il profilo sanitario il personale viene sottoposto a controllo sanitario dal medico competente aziendale, con cadenza annuale (vedi allegati).

Tuttavia in considerazione della pandemia in essere da COVID-19, l'azienda ha ritenuto opportuno, in data 22/04/2020, sottoporre tutti i dipendenti (e gli eventuali familiari) a **test sierologici** per la ricerca degli **anticorpi** prodotti dal loro sistema immunitario, in risposta al Coronavirus. TUTTI I REFERTI SONO RISULTATI NEGATIVI (vedi esempio allegato).

-----OOOOO-----

L'art. 271 del titolo X del D. Lgs. 81/08, tuttavia, ritiene necessario, comunque, definire un metodo di valutazione del rischio biologico per il personale occupato, al fine di stabilire le priorità necessarie, in base al piano di intervento previsto. In merito il Dipartimento di igiene del lavoro dell'INAIL ha pubblicato una metodologia innovativa, **approvata dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile**, la quale, partendo dalla classica matrice di rischio, valuta la probabilità di esposizione per contatto con fonti di contagio in funzione della


prossimità per insufficiente distanziamento sociale, tenendo conto anche del rischio di aggregazione verso terzi. In particolare fornisce le seguenti definizioni:

- **ESPOSIZIONE**: probabilità di venire a contatto con fonti di contagio nello svolgimento di specifiche attività lavorative:
  - 0 = probabilità bassa;
  - 1 = probabilità medio-bassa;
  - 2 = probabilità media;
  - 3 = probabilità medio-alta;
  - 4 = probabilità alta.
  
- **PROSSIMITA'**: caratteristica intrinseca dello svolgimento della mansione, senza un sufficiente distanziamento sociale
  - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
  - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità;
  - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi con distanziamento;
  - 3 = lavoro con altri in spazi senza distanziamento predominante;
  - 4 = lavoro eseguito in stretta prossimità con altri.

Il punteggio risultante dalla combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto del terzo coefficiente:

- **AGGREGAZIONE**: tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti non pertinenti alla mansione svolta
  - 1,00 = presenza di terzi limitata o nulla;
  - 1,15 = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente.

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascuna mansione secondo la seguente matrice :



I risultati della valutazione in base alle mansioni sono i seguenti:

- ❖ Addetti a lavorazioni meccaniche in officina o aziende esterne:
- ❖ Addetti alle lavorazioni in coppia:

Si ritiene che la componente **Aggregazione** possa incidere parzialmente sulla valutazione complessiva del rischio in quanto, normalmente, l'operatore lavora da solo e raramente in coppia.

**4. CONCLUSIONI** – La pandemia da COVID-19 che ha colpito tutto il territorio nazionale non ha determinato positività nel personale della INOX CMP, il quale, per le caratteristiche proprie delle mansioni svolte, opera mantenendo naturalmente il previsto distanziamento sociale.

Poiché le notizie diramate dalle Autorità Sanitarie segnalano la permanenza del rischio per molti mesi, almeno fino all'individuazione di un vaccino, l'azienda ritiene indispensabile mantenere una vigilanza attiva sulle seguenti azioni preventive:

- ✚ Controllo sulla distanza interpersonale di almeno mt. 1;
- ✚ Fornitura di D.P.I. (mascherine, guanti);
- ✚ Predisposizione di soluzioni sanificanti per la pulizia delle mani;
- ✚ Informazione a tutto il personale circa le presenti regole aziendali.

LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI E' AFFIDATA AD UNA APPOSITA COMMISSIONE, COSTITUITA DALL' RLS AZIENDALE E DA UNA COMPONENTE DELL'UFFICIO TECNICO.

Visto si approva:

- Il Datore di Lavoro: Rossi Maria Settimia.....

Il Resp. del Serv. Di Prev. e Prot.: Sante Galeani.....

Il Medico competente Dott. Fontenova Carlo: .....

Per presa visione l'RLS:

Palleschi Giuseppe

.....  
Allegati:

- + Elenco Idoneità Sanitarie
- + Certificati Idoneità Sanitarie
- + Certificato di Immunologia Clinica in data 22/04/2020
- + Foglio di formazione del personale.